



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROT. 15919 DEL 11/08/2025

**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO
POLIFUNZIONALE IN LOC. MONTECCHIO VESPONI NEL COMUNE DI CASTIGLION
FIORENTINO CUP F25B23000260005.**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): B7F3A781EE
BANDO DI GARA**

Premesse	3
1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE	3
1.1 Amministrazione aggiudicatrice	3
1.2 Soggetto deputato all'espletamento della gara	3
1.3 Responsabilità unico del progetto	3
1.4 Responsabile per la fase di affidamento	3
1.5 Luogo di esecuzione dei lavori	4
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, PUBBLICITÀ BANDO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 Documentazione di gara	4
2.2 Pubblicità bando	6
2.3 chiarimenti	6
2.4 Comunicazioni dell'amministrazione	6
3 OGGETTO DELL'APPALTO	7
3.1 Descrizione generale	7
3.2 Specifica dei lavori oggetto di appalto	7
3.3 Natura, entità e classificazione dei lavori	8
3.4 Valore stimato dell'appalto e modalità di finanziamento	8
3.5 Opzioni	9
3.6 Informazioni relative ai lotti	9
3.7 Informazioni sulle varianti	9
4 CONDIZIONI CONTRATTUALI	10
4.1 Durata dell'appalto e termine di esecuzione	10
4.2 Modalità di pagamento dei corrispettivi	10
4.3 Clausola di revisione prezzi	11
4.4 Penali e premio di accelerazione	12
4.4.1 Penali	12
4.4.2 Premio di accelerazione	12
4.5 Casi di risoluzione	13
4.6 Casi di recesso	14



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

4.7	Divieto di cessione e Subappalto	14
4.8	Norme di sicurezza generali e sui luoghi di lavoro	16
4.9	Clausole sociali	17
4.9.1	Tutela retributiva.....	18
4.9.2	Tutela previdenziale ed assicurativa.....	18
4.9.3	Verifica della regolarità del rapporto di lavoro	19
5	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	19
5.1	Operatori economici ammessi.....	19
5.2	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione.....	20
5.3	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....	21
5.3.1	Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 c. 1 lett. a) del codice	21
5.3.2	Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica ex art. 100 c. 1 lett. b) e c) del Codice:	22
5.3.3	Mezzi di prova.....	24
5.4	Versamento contribuzione ANAC ex art. 1 comma 67 della Legge 66/2005.....	24
5.5	Avvalimento.....	25
5.6	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e i GEIE	26
5.7	Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili	28
5.8	Indicazioni per le aggregazioni di imprese di rete.....	29
5.9	Divieti di partecipazione.....	30
5.10	Cauzioni e garanzie richieste	30
5.11	Soccorso istruttorio	31
6	PROCEDURA.....	33
6.1	Tipo di procedura	33
6.2	Termine per il ricevimento delle offerte	33
6.3	Criterio di aggiudicazione	33
6.4	Metodo di valutazione dell'anomalia delle offerte.....	34
6.5	Svolgimento delle operazioni di gara.....	34
6.6	Informazioni complementari.....	35
6.7	Conclusione dell'aggiudicazione e stipula del contratto	36
6.8	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	37
6.9	Codice di comportamento	38
6.10	Tutela della privacy	38
6.11	Accesso agli atti.....	38
6.12	Definizione delle controversie	39



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesse

In esecuzione della decisione di contrarre adottata dalla Responsabile del Settore 3 Lavori Pubblici Patrimonio del Comune di Castiglion Fiorentino, Arch. Francesca Bucci, Reg. Gen. n. 688 del 24/07/2025, per il tramite della centrale unica di committenza Bibbiena-Subbiano ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 comma 6 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito per brevità indicato come "Codice"), è indetta una procedura di gara aperta di cui all'art. 71 del medesimo Decreto, per la selezione di un operatore economico cui affidare l'appalto dei lavori da realizzarsi nel Comune di Castiglion Fiorentino per la **realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in Loc. Montecchio Vesponi**.

L'affidamento sarà effettuato mediante ricorso al criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale in attuazione del disposto degli artt. 50 comma 4 e 54 comma 1 del Codice.

In attuazione dell'articolo 25 comma 2 del Codice, la procedura è interamente svolta in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)" (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>, iscritta nel registro delle piattaforme certificate di cui dall'articolo 26, comma 3 del Codice. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a cinque (5) mesi dalla pubblicazione del bando di gara (punto 2 lett. a dell'allegato I.3 del codice). Tale termine potrà essere oggetto di proroga al verificarsi delle ipotesi previste ai punti 4 e 5 del medesimo allegato I.3.

CARATTERISTICHE DELL'OPERA E CONDIZIONI ESSENZIALI DI APPALTO

(art. 83 e all. II.6 parte I punto C al D.lgs. n. 36/2023)

1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

1.1 Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione: Comune di Castiglion Fiorentino (C.F. 00256420514), Piazza del Municipio 12 - 52043 Castiglion Fiorentino (Ar) – Cod. ISTAT 051012 – Cod. NUTS: ITE18;

Tipo di amministrazione: Autorità locale;

Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;

Persona di contatto: Arch. Francesca Bucci Tel.: 0575656483-80-39; e-mail: bucci.francesca@comune.castiglionfiorentino.ar.it;

Codice AUSA: 156414;

Indirizzo internet principale: <http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it>;

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it>;

PEC: comune.castiglionfiorentino@legalmail.it.

1.2 Soggetto deputato all'espletamento della gara

Denominazione: Centrale Unica di Committenza Bibbiena-Subbiano (C.F. CFAVCP-0000EDE), Via Berni 25 Bibbiena (Ar) – Cod. NUTS: ITE18;

Tipo di amministrazione: Centrale di Committenza di cui all'art. 1 co. 1 lett. i) dell'allegato I.1 del codice;

Persona di contatto: Dr.ssa Michela Cungi Tel.: 0575530-626/664; e-mail: ufficiogare@comunedibibbiena.ar.it;

Codice AUSA: 544892;

Indirizzo Internet principale: <https://www.comunedibibbiena.ar.it>;

Indirizzo del profilo di committente: <https://www.comunedibibbiena.ar.it/pag.asp?s=116&pg=pag>;

PEC: bibbiena@postacert.toscana.it.

1.3 Responsabilità unico del progetto

Il Responsabile unico del progetto dei lavori oggetto di appalto ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Francesca Bucci, Funzionario Tecnico del Comune di Castiglion Fiorentino responsabile degli Uffici e dei Servizi facenti capo al settore 3 – Lavori Pubblici Patrimonio, che potrà essere contattata per informazioni tecniche al numero di telefono: 0575/656483.

Ai fini della presente gara ed ai sensi del comma 14 dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile designato per le attività di competenza della Centrale Unica di Committenza è la Dr.ssa Michela Cungi cui possono richiedersi informazioni giuridico - amministrative al numero di telefono: 0575/530626 – 0575/530664.

1.4 Responsabile per la fase di affidamento

Ai fini della presente gara ed ai sensi del comma 9 dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, la responsabile designata per le attività di competenza della Centrale Unica di Committenza è la Dr.ssa Michela Cungi cui possono richiedersi



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

informazioni giuridico - amministrative al numero di telefono: 0575/530626 – 0575/530664.

1.5 Luogo di esecuzione dei lavori

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Regione Toscana, provincia di Arezzo Cod. NUTS: **ITE18**, Comune di Castiglion Fiorentino Cod. ISTAT: **051012**.

CUI L00256420514202400003

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, PUBBLICITÀ BANDO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 82 comma 1 del codice, comprende:

- 1) Bando di gara redatto ai sensi dell'art. 83 del codice e contenente le informazioni indicate nell'allegato II.6;
- 2) Disciplinare di gara nel quale sono fissate le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte in attuazione del disposto dell'art. 87 comma 1 del codice;
- 3) Capitolato speciale di appalto ove sono definiti i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante ai sensi dell'art. 87 comma 2 del codice;
- 4) Le condizioni contrattuali proposte contenute:
 - ✓ nella domanda di partecipazione (generata in automatico dalla piattaforma);
 - ✓ nell'offerta economica (generata in automatico dalla piattaforma);
 - ✓ nel documento di gara unico europeo (DGUE) (generato in automatico dalla piattaforma);
 - ✓ nel modello dichiarazioni integrative;
 - ✓ nel modello dichiarazione costi della manodopera e oneri aziendali per la sicurezza;
 - ✓ nella determinazione Reg. Gen. 688 del 24/07/2025 (Determina di adozione della decisione di contrarre);
 - ✓ nel Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, adottato dal Comune di Castiglion Fiorentino con Deliberazione G.C. n. 251 del 14/11/2022;
 - ✓ nell'allegato C, sottosezione 2.3 di Programmazione – Rischi Corruttivi e trasparenza del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castiglion fiorentino n. 77 del 27/03/2025;
- 5) Documentazione tecnica:
 - ✓ **progetto esecutivo (approvato con deliberazione G.C. n. 136 del 29/05/2025)**
 - **Progetto elaborati tecnico economici** - E.TE.DOC.01_01 Relazione Generale; E.TE.DOC.02_01 Relazione CONI; E.TE.DOC.03_01 Documentazione Fotografica; E.TE.DOC.05_01 Relazione CAM; E.TE.DOC.06_01 Quadro Economico; E.TE.DOC.07_01 Analisi Prezzi; E.TE.DOC.08_01 Elenco dei Prezzi Unitari; E.TE.DOC.09_01 Computo Metrico Estimativo; Schema di contratto; E.TE.DOC.10_01 Quadro Incidenza Manodopera; E.TE.DOC.11_01 Capitolato Speciale D'appalto - parte I amministrativa; E.TE.DOC.12_01 Schema di Contratto; E.A.DOC.01_01 Relazione Archeologica; E.G.DOC.01_01 Relazione Geologica.
 - **Progetto elaborati Architettonico** E.AR.DOC.01_01 Capitolato Tecnico D'appalto – parte II delle opere edili e finiture; E.AR.DOC.02_01 Piano di Manutenzione delle opere; E.AR.TAV.01_01 STATO DI FATTO – Inquadramento CTR, URBANISTICO e CATASTALE; E.AR.TAV.02_01 STATO DI FATTO – Rilievo Planimetrico e Sezioni Territoriali; E.AR.TAV.03_01 STATO DI FATTO – Inquadramento su rilievo; E.AR.TAV.04_01 STATO DI PROGETTO – Master plan e sezione territoriale; E.AR.TAV.05_01 STATO DI PROGETTO – Inquadramento master plan; E.AR.TAV.06_01 STATO DI PROGETTO – UMI di intervento; E.AR.TAV.07_01 STATO DI PROGETTO – Movimentazione terre; E.AR.TAV.08_01 STATO DI PROGETTO – Piante, prospetti e sezioni; E.AR.TAV.09_01 STATO DI PROGETTO – Stratigrafie; E.AR.TAV.10_01 STATO DI PROGETTO – Abaco infissi; E.AR.TAV.11_01 STATO DI PROGETTO – Dettagli costruttivi; E.AR.TAV.12_01 STATO DI PROGETTO – Planimetria generale CONI; E.AR.TAV.13_01 STATO DI PROGETTO – Verifiche standard CONI; E.AR.TAV.14_01 STATO SOVRAPPOSTO – Planimetria generale; E.AR.TAV.15_01 STATO SOVRAPPOSTO – Planimetria generale e sezione territoriale UMI 1; E.AR.TAV.16_01 STATO DI PROGETTO – Renders; E.AR.TAV.17_01 STATO DI PROGETTO – Planimetria generale UMI 1; E.AR.TAV.18_01 STATO DI PROGETTO – Dettagli costruttivi recinzioni; E.AR.TAV.19_01 STATO DI



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PROGETTO – Sistema di drenaggio campo da calcio; E.AR.TAV.20_01 STATO DI PROGETTO – Sistema irrigazione campo da calcio.

- **Progetto elaborati Strutture** E.ST.DOC.01_01 Relazione Tecnica Specialistica, di calcolo, sui materiali e delle fondazioni; E.ST.DOC.02_01 Piano di Manutenzione; E.ST.DOC.03_01 Fascicolo dei Calcoli; E.ST.TAV.01_01 STATO DI PROGETTO – Piante della carpenteria blocco servizi; E.ST.TAV.02_01 STATO DI PROGETTO – Piante delle carpenterie blocco spogliatoi; E.ST.TAV.03_01 STATO DI PROGETTO – Armatura platea di fondazione; E.ST.TAV.04_01 STATO DI PROGETTO – Armatura pilastri e setti; E.ST.TAV.05_01 STATO DI PROGETTO – Armature travi.
- **Progetto elaborati Antincendio** E.AN.DOC.01_01 Relazione Tecnica; E.AN.TAV.01_01 Layout Impianto Sportivo;
- **Progetto elaborati Impianti Meccanici** E.MC.DOC.01_01 STATO DI PROGETTO – Relazione tecnica specialistica; E.MC.DOC.02_01 STATO DI PROGETTO – Relazione di calcolo; E.MC.DOC.03_01 STATO DI PROGETTO – Capitolato speciale; E.MC.DOC.04_01 STATO DI PROGETTO – Piano di manutenzione; E.MC.DOC.05_01 STATO DI PROGETTO – Relazione sul contenimento energetico; E.MC.TAV.01_01 STATO DI PROGETTO – Impianto di riscaldamento e raffrescamento; E.MC.TAV.02_01 STATO DI PROGETTO – Impianto di ventilazione; E.MC.TAV.03_01 STATO DI PROGETTO – Impianto idrico sanitario; E.MC.TAV.04_01 STATO DI PROGETTO – Impianto di scarico; E.MC.TAV.05_01 STATO DI PROGETTO – Impianto di recupero acque meteoriche; E.MC.TAV.06_01 STATO DI PROGETTO – Planimetria generale collegamenti sottoservizi; E.MC.TAV.07_01 STATO DI PROGETTO – Schemi idraulici.
- **Progetto elaborati Impianto Elettrico** • E.EL.DOC.01_01 STATO DI PROGETTO – Relazione tecnica specialistica; E.EL.DOC.02_01 STATO DI PROGETTO – Relazione di calcolo; E.EL.DOC.03_01 STATO DI PROGETTO – Capitolato speciale; E.EL.DOC.04_01 STATO DI PROGETTO – Piano di manutenzione; E.EL.DOC.05_01 STATO DI PROGETTO – Schemi Quadri Elettrici; E.EL.TAV.01_01 STATO DI PROGETTO – Via Cavo esterno-edifici; E.EL.TAV.02_01 STATO DI PROGETTO – Via Cavo interno-edifici; E.EL.TAV.03_01 STATO DI PROGETTO – Impianto forza motrice; E.EL.TAV.04_01 STATO DI PROGETTO – Impianto illuminazione interna; E.EL.TAV.05_01 STATO DI PROGETTO – Impianto illuminazione esterna;
- **Progetto elaborati Sicurezza** E.SC.DOC.01_01 E01 Piano di Sicurezza e Coordinamento; E.SC.DOC.02_01 E02 Cronoprogramma dei lavori; E.SC.DOC.03_01 E03 Elaborato tecnico delle coperture; E.SC.DOC.04_01 E04 Fascicolo dell'opera; E.SC.DOC.05_01 E05 Piano degli scavi; E.SC.DOC.06_01 E06 Computo Metrico Estimativo; E.SC.DOC.07_01 E07 Elenco Prezzi Unitari; E.SC.DOC.08_01 E08 Analisi dei prezzi; E.SC.DOC.09_01 E09 Incidenza manodopera; T.SC.TAV.01_01 T01 Layout di cantiere; T.SC.TAV.02_01 T02 Planimetria scavi; T.SC.TAV.03_01 T03 Ponteggi e parapetti; T.SC.TAV.04_01 T04A Elaborato tecnico delle coperture.

6) Atto di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara (determina n. 503 del 29/05/2025);
Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. 36/2023, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nei modi di cui al successivo paragrafo 2.2, tutta la documentazione di gara è resa accessibile in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma START ove si svolge la procedura all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>.
La medesima documentazione è resa anche disponibile, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 27, comma 3 e 85, comma 4 del codice nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "bandi di gara e contratti":

- ✓ del sito istituzionale della stazione appaltante Comune di Castiglion Fiorentino al seguente link: <https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/it/news/565749/procedura-aperta-telematica-per-appalto-lavori-di-realizzazione-di-un-centro-sportivo-polifunzionale-in-loc-montecchio-vesponi-nel-comune-di-castiglion-fiorentino-cup-f25b23000260005>;
- ✓ nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena nell'apposita sezione riservata agli appalti della Centrale Unica di committenza all'indirizzo <https://www.comunedibibbiena.ar.it/index.asp?s=1843&pg=pag&t=3>;



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

2.2 Pubblicità bando

In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 27 comma 1 e 85 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente bando viene pubblicato:

- ✓ nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- ✓ sul profilo del committente del Comune di Castiglion Fiorentino nella sezione amministrazione trasparente voce "bandi di gara e contratti" all'indirizzo www.comune.castiglionfiorentino.ar.it e nell'apposita sezione riservata agli appalti della Centrale Unica di committenza del profilo di committente del Comune di Bibbiena all'indirizzo www.comunedibibbiena.ar.it;
- ✓ all'Albo Pretorio del Comune di Castiglion Fiorentino ove devono svolgersi i lavori;

Come previsto dall'art. 27, comma 2 sempre del D.lgs. 36/2023, gli effetti giuridici del presente bando decorrono dalla data della sua pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2.3 chiarimenti

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura, dovranno essere formulate mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana all'interno dell'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> **entro e non oltre il 03/09/2025**. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 88 comma 3 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione aggiudicatrice, sempre all'interno della medesima sezione riservata ai "**chiarimenti**" della piattaforma, provvederà a fornire **le risposte** a tutte le richieste pervenute in tempo utile **almeno 6 (sei) giorni prima della medesima data di scadenza**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte in forma anonima sono pubblicate sulla Piattaforma nell'apposita sezione riservata ai "chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici richiedenti una comunicazione contenente il chiarimento richiesto. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 Comunicazioni dell'amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per l'espletamento della procedura di gara e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema;

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

g) alla richiesta di offerta migliorativa;

h) al sorteggio di cui all'articolo 6.3;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto sopra, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante bibbiena@postacert.toscana.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Resta inteso che:

- ✓ In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- ✓ In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3 OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 Descrizione generale

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, validato dal Responsabile del progetto con determina n. 503 del 29/05/2025 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 136 del 29/05/2025, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3.2 Specifica dei lavori oggetto di appalto

L'appalto ha per oggetto le opere rientranti nella FASE 1 di un master plan più ampio suddiviso in 3 fasi per singole unità minime di intervento (UMI) con il quale è prevista la futura realizzazione del nuovo centro sportivo polifunzionale in località Montecchio nel Comune di Castiglion Fiorentino, comprendente un nuovo campo da calcio, un playground, una pista di atletica per la corsa dei 100 mt, un campo per il tiro con l'arco e relativi annessi con parcheggi e servizi vari.

E' importante sottolineare che gli interventi in appalto sono solo ed esclusivamente quelli che fanno riferimento alla FASE 1 del master plan mentre le altre fasi sono escluse.

Con la prima fase dell'intervento si andrà a realizzare un nuovo campo da calcio in erba naturale delle dimensioni di m 103,00 x 62,60 adattato alle dimensioni del lotto e omologabile dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).

Il campo sarà dotato di un blocco spogliatoi in muratura e di una tribuna in cemento inserita nella scarpatà frontostante il campo da gioco. La tribuna sarà realizzata in opera per 96 posti a sedere.

L'intervento si completa con la realizzazione dei relativi percorsi di collegamento pedonali e delle recinzioni di confine della proprietà oltre che di separazione dell'area sportiva dall'area spettatori.

L'area sportiva di attività sarà dotata di tre cancelli pedonali ed un cancello carrabile per l'accesso di eventuali mezzi di soccorso, vv.f., o per scopi manutentivi.

Per l'esecuzione degli interventi sopracitati saranno impiegati materiali innovativi di comprovate capacità tecnologiche con tecniche di lavorazione accurate e svolte a regola d'arte. Durante l'esecuzione dei lavori verranno rispettate tutte le normative vigenti sulla sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo le direttive del direttore dei lavori in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per il dettaglio dei lavori e delle modalità di esecuzione degli stessi, si rimanda comunque agli elaborati del progetto esecutivo approvato ed in visione alle Ditte sulla piattaforma telematica.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

3.3 Natura, entità e classificazione dei lavori

Il contratto oggetto di affidamento rientra nell'ambito dei lavori nei settori ordinari diversi da quelli individuati dagli artt. da 146 a 152 del Codice ed ha per oggetto la sola esecuzione di prestazioni classificate all'interno del vocabolario comune degli appalti pubblici in sigla CPV con i codici: CPV principale 45212200-8 lavori di costruzione impianti sportivi. CPV supplementari 45262500-6 lavori edili e di muratura, 45300000-0 lavori di installazione di impianti in edifici.

Ai fini della qualificazione degli operatori economici ai sensi di quanto prescritto dall'art. 100 comma 4 del Codice e dall'allegato II.12, si evidenzia che l'importo complessivo dei lavori oggetto di appalto posto a base di gara ammonta ad € 1.021.242,29 (un milione ventuno mila duecento quarantadue euro virgola ventinove centesimi) così ripartiti tra le varie categorie di cui si compone l'opera individuate ai sensi dell'art. 31 comma 7 dell'allegato I.7 del codice:

Lavorazione	Cat.	Cl.	Qual.ne obbl.ia (si/no)	importo	%	Indicazioni speciali	
						Prevalente o scorporabile	Ammissibilità Subappalto Si/no
Verde e arredo urbano	OS24	III [^]	SI	€ 584.804,79	55,306%	prevalente	SI
Edifici civili e industriali	OG 1	II [^]	SI	€ 352.838,38	34,550%	scorporabile	SI
Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie	OS3	< 150.000	SI	€ 103.599,12	10,144%	scorporabile	SI

L'aggiudicatario dovrà eseguire le lavorazioni comprese nell'appalto secondo le modalità indicate nel capitolato speciale. Ai sensi dell'art. 44 comma 1 del Codice, si evidenzia che il contratto da affidarsi ha per oggetto la sola esecuzione di lavori e lo stesso sarà stipulato a misura. L'appalto a misura è l'appalto in cui il corrispettivo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto. **Si evidenzia** che nella categoria prevalente sono comprese anche opere inerenti alla realizzazione di impianti termici e di condizionamento (riconducibili alla categoria OS28) ammontanti ad € 37.213,34 e opere inerenti alla realizzazione di impianti interni elettrici (riconducibili alla categoria OS30) ammontanti ad € 52.829,75, entrambi di importo inferiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto e ad € 150.000.

Tali lavorazioni non sono pertanto scorporabili ma solo subappaltabili.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti, si fa presente che l'importo di questi lavori risulta computato nell'importo della categoria prevalente; tuttavia per l'esecuzione di detti lavori impiantistici è necessario il possesso delle abilitazioni di cui al DM 37/2008 e quindi le stesse potranno essere eseguite dall'appaltatore solo se in possesso delle necessarie abilitazioni ovvero essere subappaltate ad imprese opportunamente abilitate.

3.4 Valore stimato dell'appalto e modalità di finanziamento

Il **valore del contratto** oggetto di appalto, stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, ammonta ad € **1.021.242,29** (un milione ventuno mila duecento quarantadue euro virgola ventinove centesimi) costituenti la base di gara.

La base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante, in attuazione dell'art. 41 comma 14 del Codice, ha quantificato pari ad € **250.807,00** (€ 135.199,11 per le opere della categoria OS24 di cui: € 6.412,18 relativi agli impianti termici e di condizionamento non scorporabili ed € 8.628,31 relativi agli impianti interni elettrici non scorporabili - € 104.490,54 per le opere della categoria OG1 – € 11.117,35 per le opere relative agli impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie riconducibili alla categoria OS3) e i **costi** relativi alle misure straordinarie **per la sicurezza** riferite allo specifico cantiere **ammontanti ad € 25.932,19**.

I costi della manodopera e i costi della sicurezza non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. L'eventuale ribasso dei costi per la manodopera comporterà pertanto una verifica di congruità da parte della stazione appaltante a prescindere dal fatto che l'offerta sia da considerarsi anomala.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

I contratti collettivi che l'operatore economico è tenuto alternativamente ad applicare, salva la comprova dell'equivalenze delle tutele ai sensi dell'allegato I.01 del D.lgs. 36 del 2023 laddove venga indicato un diverso contratto collettivo in sede di gara, sono:

- ✓ F012 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- ✓ F015 (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini);
- ✓ F018 (CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini);

Il costo complessivo dell'intervento è stimato in € 1.400.000,00, finanziati nel seguente modo:

- ✓ per € 699.990,00 con contributo ministeriale – Dipartimento per lo sport;
- ✓ per € 700.010,00 con mutuo;

3.5 Opzioni

L'appalto di cui al presente bando non prevede ripetizioni e neppure opzioni di rinnovo.

3.6 Informazioni relative ai lotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Codice, l'appalto di cui al presente disciplinare non è suddiviso in lotti, in quanto:

- ✓ il valore dell'appalto in gara è tale da rendere la selezione accessibile alle microimprese, piccole e medie imprese;
- ✓ le caratteristiche delle prestazioni ne impongono l'esecuzione da parte di un solo aggiudicatario; ciò in favore delle economie di scala con ricadute positive in termini di minori costi per l'amministrazione appaltante;
- ✓ le prestazioni e lavorazioni richieste sono state definite attraverso un unico progetto, in virtù dei principi di unitarietà ed omogeneità della progettazione, ne consegue che le stesse non sono suscettibili di essere suddivise in lotti e sono tali da imporne l'esecuzione da parte di un unico aggiudicatario;
- ✓ la ripartizione in lotti non permette di individuare parti che abbiano le caratteristiche di lotti funzionali; non è possibile, date le caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni, assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità di singole porzioni indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

3.7 Informazioni sulle varianti

Non sono ammesse le varianti che alterano nella sostanza il progetto esecutivo dei lavori in base al quale viene svolta la gara. In corso di esecuzione del Contratto, è fatto divieto all'Aggiudicatario di introdurre modifiche rispetto al progetto dell'opera da realizzarsi. Nessuna variazione o addizione ai lavori può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal RUP e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 120 comma 1 lettera c) e comma 3 del Codice, può disporre la modifica del contratto durante il periodo della sua efficacia, mediante l'approvazione di perizie di variante nel rispetto dei limiti prescritti dal medesimo articolo 120 comma 2 e comma 3.

Le variazioni al contratto sono di norma valutate in base ai prezzi contrattuali ovvero, nel caso in cui queste comportino nuove categorie di lavorazioni o l'impiego di materiali non previsti, sulla base di nuovi prezzi stabiliti mediante ricorso al prezziario ufficiale della Regione Toscana in vigore al momento delle modifiche ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP (artt. 5 comma 7 dell'allegato II.14 e 41 comma 13 del Codice), ai quali sarà applicato il medesimo ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara. In tal caso la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso (art. 5 comma 6 dell'allegato II.14).

Qualora dai calcoli così effettuati, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Nel caso in cui la variante superi il limite previsto dal comma 9, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata la prosecuzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore. Resta inteso che ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è costituito dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi relativi a varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 212 e 213 del Codice.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

4 CONDIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Durata dell'appalto e termine di esecuzione

I lavori dovranno essere ultimati entro **255 (duecentocinquantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- ✓ l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- ✓ l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Si evidenzia che l'avvio dei lavori non potrà avvenire prima della conclusione delle attività di indagini per la bonifica bellica, volta a valutare e gestire il rischio di rinvenimento di eventuali ordigni inesplosi e delle indagini archeologiche. Tale attività di verifica è a carico dell'Amministrazione comunale e non è oggetto del presente appalto.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori oggetto dell'appalto all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'avvenuta consegna dovrà risultare da apposito processo verbale.

L'Amministrazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 comma 8 e dall'art. 50 comma 6 del codice, potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto, preliminarmente alla sua stipula e successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

4.2 Modalità di pagamento dei corrispettivi

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, sul valore dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'**anticipazione** del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia, ai sensi del medesimo articolo 125 comma 1, è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (art. 106 comma 3 del Codice).

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di somma percentuale pari a quella dell'anticipazione concessa; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è previsto **per stati di avanzamento**, ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati come prescritto nel capitolato speciale d'appalto al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e detratta la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori raggiunga la cifra di **€ 150.000,00**. Quando i lavori debbano rimanere sospesi per un periodo superiore al quarto del tempo utile contrattuale assegnato per la loro ultimazione, per motivi indipendenti dall'Appaltatore, è facoltà della D.L., ricevuto il nulla osta del RUP, rilasciare il pagamento di un acconto qualunque sia l'importo dei lavori eseguiti.

La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità tutte previste dal capitolato speciale d'appalto



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

contestualmente al raggiungimento della quota minima di cui al precedente paragrafo, nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 12 dell'allegato II:14 del Codice.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 125 comma 2 del Codice, i **pagamenti** relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, sono effettuati nel **termine di 30 giorni** decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base di **certificati di pagamento** che saranno **emessi contestualmente** dal RUP e comunque entro un termine **non superiore a 7 giorni** dalla sua adozione (art. 120 comma 5 D.lgs. 36/2023).

La liquidazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i lavori svolti e contabilizzati, sarà disposta con provvedimento del Responsabile del settore 3 – unità organizzativa Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglion Fiorentino previa acquisizione, agli atti d'ufficio, del Documento Unico attestante la regolarità dell'impresa esecutrice e degli eventuali subappaltatori negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché negli accantonamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva alla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori da cui risultino gli effettivi importi da corrispondersi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 5 del Codice, l'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP e, di norma, l'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento ovvero al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

L'affidatario e tutti i soggetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del contratto in affidamento, sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari. A tal fine tutte le imprese devono comunicare all'Amministrazione appaltante, entro sette giorni dalla data di apertura o del primo utilizzo in operazioni finanziarie relative alla specifica commessa pubblica, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui al presente bando devono essere registrati sul conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del richiamato art. 3 tutte le fatture e gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto.

4.3 Clausola di revisione prezzi

I prezzi contrattuali sono stati determinati sulla base di voci di elenco prezzi relative al **prezzario della Regione Toscana provincia di Arezzo annualità 2025 (approvato con delibera n. 1406 del 25/11/2024) e per quanto in esso non reperibile mediante analisi prezzi**. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutte le opere nei tempi e modi prescritti.

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 60 comma 1 del Codice, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni dei costi, in aumento o in diminuzione, che si dovessero verificare a seguito di particolari condizioni di natura oggettiva, saranno valutate dalla Stazione appaltante ai fini della revisione del prezzo di appalto soltanto se tali variazioni risultano superiori al 3% (tre per cento) dell'ammontare complessivo dello stesso. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, in misura pari al 90% (novanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire (art. 60 comma 2 del Codice).

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, stante il disposto dell'art. 16 comma 2 dell'allegato II.2 bis del codice ove, in attesa della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60 comma 4 primo periodo del codice, si stabilisce l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, si utilizzano gli indici sintetici di costo



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

di costruzione elaborati dall'ISTAT e dalla stessa pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul proprio portale istituzionale in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale ovvero agli eventuali ulteriori categorie di indici nonché ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 dell'art. 60 del Codice nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT, adottate con provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti.

4.4 Penali e premio di accelerazione

4.4.1 Penali

In caso di ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 del Codice sarà applicata, con provvedimento motivato da adottarsi a cura del Responsabile del procedimento, una **penale** giornaliera pari all' **1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10 (dieci) per cento dello stesso. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- ✓ nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori in accordo con la stazione appaltante, per la consegna degli stessi;
- ✓ nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- ✓ nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite massimo previsto, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta comunque il riconoscimento di compensi o indennizzi a favore dell'impresa esecutrice.

Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice, se l'appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando a mezzo PEC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, apposita richiesta scritta motivata. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Qualora l'Appaltatore non provveda alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice ovvero non adempia alle disposizioni di cui al paragrafo 4.9 del presente bando (in relazione agli obblighi di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3) nei termini ivi indicati, sarà applicata una penale una tantum pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da trattenere dalla polizza a garanzia del saldo di cui all'art. 117 comma 9 del codice.

4.4.2 Premio di accelerazione

In attuazione del disposto di cui all'art. 126 comma 2 del codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, ai giorni di anticipo rispetto al termine utile previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori (255 giorni) ed in proporzione all'importo del contratto, secondo i seguenti scaglioni temporali:

0,05 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo fino ad una riduzione pari al 10% del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo a partire dal 27° giorno di anticipo e fino ad una riduzione pari al 20% del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

0,15 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di anticipo a partire dal 52° giorno di anticipo e fino ad una riduzione pari al 30% del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Il premio sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri sopra indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

4.5 Casi di risoluzione

Ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del codice, possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 co. 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 2 del medesimo articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120 comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo articolo 120 comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Costituisce, a norma del comma 2 del richiamato art. 122, obbligo di risoluzione del contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) l'emissione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" per atti o comportamenti imputabili all'aggiudicatario;
- b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- c) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell'Aggiudicatario per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati;
- d) venir meno, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- f) comportamenti e gestione gravemente irresponsabili o gravi negligenze;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l'aggiudicazione del contratto;
- i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo dello Schema di contratto, anche se non richiamati nel presente articolo;
- j) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- k) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- l) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- n) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- o) ritardata esecuzione per negligenza dell'appaltatore delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto;
- p) mancata rispondenza delle prestazioni svolte alle specifiche ed allo scopo dei lavori oggetto del Contratto;



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008.

L'eventuale adozione del provvedimento di risoluzione del contratto sarà disposta in esito al procedimento di contraddittorio con l'appaltatore così come disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice. Il provvedimento di risoluzione del contratto avrà forma scritta e sarà comunicato all'appaltatore dal RUP a mezzo di posta elettronica certificata ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Nei casi di risoluzione o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva prestata, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

4.6 Casi di recesso

Costituisce motivo di recesso dal contratto, l'accertamento successivamente alla sua stipula, delle seguenti situazioni:

- a) art. 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia;

- b) art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto sopra previsto, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti (art. 11 comma 1 dell'allegato II.14 del codice).

I materiali utili esistenti in cantiere, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione di cui sotto da rendersi ai sensi del comma 2 dell'art. 123 del codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi a mezzo di PEC con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori e ne verifica la regolarità.

4.7 Divieto di cessione e Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto ed è fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma il contratto, a pena di nullità. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS24.

Si precisa che nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia, è ammesso il ricorso al subappalto delle opere scorporabili inerenti alla categoria OG1 nonché delle lavorazioni relative agli Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie riconducibili alla categoria (OS3) anche per l'intero loro ammontare.

Si precisa inoltre che è ammesso il ricorso al subappalto delle lavorazioni non scorporabili (realizzazione di impianti termici e di condizionamento e realizzazione di impianti interni elettrici) anche per l'intero loro ammontare, fermo restando il limite massimo previsto di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

Possono invece essere assentite, ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice le cessioni dei crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52, purché i Cessionari siano banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

A norma dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e con le modalità tutte indicate dal medesimo articolo e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, è necessario che:

- all'atto dell'offerta siano stati indicati dall'appaltatore i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice;
- i contratti di subappalto siano stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice;
- nei contratti di subappalto siano state inserite clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto determinate in coerenza con quanto previsto dell'allegato II.2-bis del codice;
- l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice nonché la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- abbia inserito nel contratto di subappalto la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subcontratto determinate in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.2-bis del codice. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 273/2003, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del codice, per le quali l'appaltatore è liberato da tale responsabilità solidale.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, *il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero contratti collettivi differenti, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli applicati dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.*

Per le lavorazioni scorporabili, qualora le relative attività si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 11 comma 2-bis del codice, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario o GEIE, tutti i soggetti componenti dovranno indicare il quadro complessivo delle lavorazioni e la relativa quota percentuale che l'associazione intende subappaltare.

Al fine dell'autorizzazione e prima dell'affidamento del subappalto, il contraente dovrà presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prescritta dall'art. 119 commi 5 e 16 del D.lgs. 36/2023, specificando le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'ambito di quanto indicato in sede di



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

offerta e indicare l'impresa subappaltatrice. Il termine previsto dall'art. 119 comma 16 del codice, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L'Amministrazione a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3 commi 7, 8 e 9 della L. n. 136/2010 lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto. In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto. *Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'articolo 119 comma 17 e da altri articoli del codice in tema di subappalto.*

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione ai subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92 comma 3 e 94 comma 2 del D.lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.lgs. 159/2011 ss.mm. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui i lavori siano in corso di ultimazione ovvero nel caso in cui il soggetto esecutore non sia sostituibile in tempi rapidi.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 119 comma 10 del codice, l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. 36/2023.

Il Comune di Castiglion Fiorentino, ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite esclusivamente nei casi ivi contemplati. Diversamente l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.

Ai fini della qualificazione del contratto di subappalto, si richiama quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3 del più volte citato articolo 119 e, in particolare, quanto disposto al punto d) di quest'ultimo, in base al quale non si configurano come attività affidate in subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.

4.8 Norme di sicurezza generali e sui luoghi di lavoro

I lavori oggetto del contratto da appaltarsi, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente ed appaltatore, si evidenzia che il previsto documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è contenuto all'interno del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del medesimo decreto, redatto dal coordinatore per la progettazione essendo prevista la presenza in cantiere anche non contemporanea di più imprese.

A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che non fanno parte del Piano redatto e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione appaltante, i rischi propri dell'attività svolta dalle singole imprese esecutrici, in quanto trattasi di rischi per i quali vige l'obbligo, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008, a carico di ciascun datore di lavoro, di elaborare il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui agli artt. 89 comma 1 lett. h) e 96 comma 1 lett. g) del D.lgs. 81/2008 in riferimento allo specifico cantiere interessato l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie scelte organizzative di esecuzione delle lavorazioni in cantiere. Detto piano, costituente elaborato complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, deve essere consegnato all'Amministrazione appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima di dare corso all'esecuzione del contratto. Entro gli stessi termini, i soggetti esecutori, possono presentare proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, al fine di prevedere eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative delle rispettive prestazioni, nonché per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie delle



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

imprese esecutrici e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese.

Nel caso di varianti che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione del contratto, si procederà ad aggiornamento e modifica del Piano di sicurezza e di coordinamento sulla base delle intervenute esigenze nonché alla rideterminazione degli oneri di sicurezza. Allo stesso modo si renderanno necessarie modifiche al piano ogni qualvolta che dovessero intervenire subappalti o forniture con posa in opera ed in ogni caso per affidamenti a lavoratori autonomi. Nello specifico caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra l'appaltatore ed il subappaltatore. In adempimento a quanto prescritto dall'art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023 in caso di ricorso al subappalto, l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza (POS) di cui agli artt. 89 comma 1 lett. h) e 96 comma 1 lett. g) del D.lgs. 81/2008. Come previsto dal medesimo art. 119 comma 15, l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4.9 Clausole sociali

In attuazione di quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro indicato al precedente paragrafo [3.4](#) e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni costituenti oggetto del contratto di appalto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 119 comma 7 del codice). I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica. L'appaltatore assume inoltre l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Compatibilmente con la tipologia dei lavori da eseguire e con gli obblighi derivanti dalla propria struttura di impresa, l'appaltatore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 del codice e dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del codice, si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate riservando nel caso di nuove assunzioni che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del contratto di appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- ✓ una quota pari al 30 per cento all'occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni);
- ✓ una quota pari al 30 per cento all'occupazione femminile;
- ✓ una quota pari al 30 per cento all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3 del codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione dalla gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglia e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglia e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e pari o inferiore a 50, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 1 dell'allegato II.3 del codice, si impegnano a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- ✓ una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta trasmettendola contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.
- ✓ la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ✓ una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, trasmettendola contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali.

4.9.1 Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'accordo nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. In attuazione del disposto degli artt. 11 comma 6 e 119 comma 8 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art. 117 del Codice, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4.9.2 Tutela previdenziale ed assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore deve esibire al Responsabile del procedimento, prima della data di avvio dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento il Responsabile del procedimento effettua la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del Codice, il Responsabile del procedimento opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 11 comma 6 primo periodo). Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art. 117 del Codice. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento procede ad immediata denuncia dell'illecito agli Enti competenti in materia. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

4.9.3 Verifica della regolarità del rapporto di lavoro

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008). A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, tutti i lavoratori presenti in cantiere, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, devono essere dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza recante le specifiche tutte previste dall'art. 18 comma 1 lettera u) del D.lgs. 81/2008 e dall'art. 5 della Legge 136/2010.

5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Operatori economici ammessi

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del Codice, sono ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell'art. 65 comma 2 del codice i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. (I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa);
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009 n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23 luglio 1991 n. 240.

Gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea possono partecipare alle condizioni di cui all'art. 3 dell'allegato II.12 del codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del D.lgs. 36/2023 è consentita la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, qualora ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 14/2019, possono concorrere alle condizioni previste dall'art. 95 commi 4 e 5, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere f), g) e h) del Codice. A tal fine si applica l'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 30 comma 4 dell'allegato II.12 del codice, l'impresa singola e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti

Procedura aperta in modalità telematica per appalto lavori di realizzazione

di un centro sportivo polifunzionale in località Montecchio Vesponi nel Comune di Castiglion Fiorentino.

Bando di gara



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

per partecipare all'appalto di cui al presente bando, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a *condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori*. Resta inteso che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa raggruppata ai sensi dell'art. 30 comma 4 sopra richiamato, deve risultare almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. L'Impresa con i requisiti richiesti dal presente bando, sarà comunque ritenuta unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'intera prestazione oggetto di appalto.

5.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al punto che precede in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✓ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- ✓ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza della causa di esclusione inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Altre cause di esclusione

Sono cause di esclusione:

- ✓ l'aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- ✓ La mancata accettazione delle clausole contenute nell'allegato C, sottosezione 2.3 di Programmazione – Rischi Corruttivi e trasparenza del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino n. 77 del 27/03/2025.
- ✓ Il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ✓ la sussistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- ✓ la mancata produzione al momento della presentazione dell'offerta, da parte degli operatori economici che



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

occupano oltre cinquanta dipendenti, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

- ✓ Il mancato impegno a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Il possesso dei requisiti di carattere generale di cui sopra, dovrà essere dichiarato in sede di gara da parte dell'operatore economico concorrente all'interno del modello "Documento di gara unico europeo – DGUE" Parte III sez.ni A, B, C, D e del modello dichiarazioni integrative.

In particolare dovranno essere dichiarati all'interno del Modello dichiarazioni integrative, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara:

- Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 co. 5 lett. e) e lett. f) e 95 co. 1 lett. d) del codice e di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 39/2014;
- L'assolvimento degli obblighi derivanti dalle clausole sociali di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e di assunzione degli impegni di cui all'art. 102 del medesimo decreto;
- l'accettazione delle clausole contenute nell'allegato C, sottosezione 2.3 di Programmazione – Rischi Corruttivi e trasparenza del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino n. 77 del 27/03/2025.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti mediante il servizio del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE) tutti i documenti necessari anche attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti certificanti, ovvero mediante il riuso dei documenti presenti nel fascicolo per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi (120 giorni per le certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale, ove non diversamente previsto).

5.3 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 100 del codice, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.3.1 Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 c. 1 lett. a) del codice

- ✓ **essere iscritto** al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività **corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto** secondo la specifica tipologia di lavori da eseguire;
- ✓ (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice*) **essere iscritto** all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
- ✓ (*se Consorzio*) iscrizione allo schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui sopra, dovrà essere dichiarato in sede di gara da parte dell'operatore economico concorrente all'interno del modello dichiarazioni integrative, nella sezione I.I o in alternativa all'interno del modello "Documento di gara unico europeo – DGUE" Parte IV sez.ne A punto 2.

Relativamente ai requisiti di idoneità professionale è necessario che il concorrente specifichi quelle che sono le attività effettivamente esercitate dall'impresa così come risultanti dalla certificazione camerale, per le quali deve sussistere la corrispondenza rispetto a quelle oggetto dell'appalto secondo la specifica tipologia da eseguire.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti mediante il servizio del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE) tutti i documenti necessari anche attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti certificanti, ovvero mediante il riuso dei documenti presenti nel fascicolo per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

termini di validità temporale degli stessi.

5.3.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica ex art. 100 c. 1 lett. b) e c) del Codice:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 comma 4 del Codice è richiesto agli operatori economici il possesso della qualificazione secondo il sistema disciplinato dall'allegato II.12 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

✓ **Requisiti opere categoria prevalente (OS 24 opere a verde e arredo urbano):**

possesso, in attuazione del combinato disposto degli artt. 100 comma 4 e dell'art. 1 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice, di certificazione rilasciata da società di **Attestazione SOA** secondo la normativa vigente regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella specifica categoria (**OS 24**) con classifica **III[^]** o superiore.

✓ **Requisiti opere scorporabili (OG1 edifici civili e industriali):**

possesso, in attuazione del combinato disposto degli artt. 100 comma 4 e dell'art. 1 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice, di certificazione rilasciata da società di **Attestazione SOA** secondo la normativa vigente regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella specifica categoria (**OG 1**) con classifica **II[^]** o superiore.

✓ **Requisiti lavorazioni scorporabili relative agli impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie (riconducibili alla categoria OS3):**

in attuazione del disposto dell'art. 28 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) aver eseguito direttamente nei cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), lavori analoghi per un importo non inferiore ad € 103.599,12;
- b) aver sostenuto, sempre nei medesimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) possedere adeguata attrezzatura tecnica.

I lavori analoghi dichiarati saranno ritenuti utili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito se eseguiti regolarmente e con buon esito per intero (iniziati e terminati) nei cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando. Nel caso di lavori iniziati in epoca precedente o nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del bando, si considererà la parte eseguita nel quinquennio;

Resta inteso che

- ✓ i requisiti richiesti ai fini della partecipazione dovranno essere effettivamente posseduti dai concorrenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
- ✓ In attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 dell'allegato II.12 del codice, il possesso della certificazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi in appalto (OS24 - OG1 - OS3/OG11), costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione di sussistenza di tutti i requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui al presente bando.
- ✓ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, pertanto, il possesso dell'attestazione SOA per la categoria prevalente OS24 classifica II[^] e per la categoria OG1 classifica II[^] unitamente al possesso di almeno i requisiti di cui all'art. 28 comma 1 dell'allegato II.12 del codice per le lavorazioni scorporabili inerenti agli impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie, abilita l'impresa a partecipare alla gara singolarmente.
- ✓ Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, trattandosi di appalto per il quale è richiesto il possesso della categoria OS24 nella classifica III[^], i concorrenti devono essere in possesso anche della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati per tale categoria. Il possesso della certificazione del



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del medesimo allegato II.12 le imprese qualificate nella I^a e nella II^a classifica della categoria OS24, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono comunque partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

- ✓ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 comma 9 dell'allegato II.12 del codice, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi, per la qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Come espressamente previsto al comma 11 del richiamato art. 16, le operazioni di fusione o di trasferimento di azienda o di un suo ramo, non determinano il passaggio automatico, all'impresa cessionaria, della qualificazione di cui è titolare l'impresa cedente, occorrendo nella fattispecie procedere alla verifica in concreto del contenuto traslativo dell'atto di cessione. Pertanto, la possibilità di partecipare alla gara, per le imprese interessate dalle predette operazioni societarie, nel caso di qualificazione a mezzo di certificazione SOA, consegue esclusivamente al rilascio del nuovo attestato di qualificazione in capo alla cessionaria ed al ridimensionamento/revoca dell'attestato dell'impresa cedente. Nello specifico caso di affitto di azienda, l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice solo se il contratto di affitto ha durata non inferiore a tre anni.
- ✓ le **opere scorporabili relative alla categoria OG 1 nonché le lavorazioni inerenti agli impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie anch'esse scorporabili** in quanto opere rientranti tra quelle a qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite direttamente dal soggetto concorrente solo se in possesso dei rispettivi specifici requisiti prescritti dal presente bando. Pertanto qualora l'impresa fosse sprovvista di tali qualifiche, per la partecipazione alla gara potrà, a sua insindacabile scelta:
 - ricorrere alla costituzione di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti disciplinati all'art. 68 comma 1 del codice con altro soggetto in possesso delle richieste qualifiche;
 - Dichiarare il subappalto delle lavorazioni anche per l'intero loro ammontare in favore di soggetto opportunamente qualificato (subappalto obbligatorio). In tal caso, come previsto dall'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice, i requisiti non posseduti dal concorrente per le lavorazioni scorporabili dovranno essere da questo posseduti con riferimento alla categoria di opere prevalente per un importo corrispondente alla somma degli importi di ciascuna lavorazione (prevalente + scorporabile). Per effetto di quanto sopra la classifica dell'attestazione SOA richiesta per la categoria prevalente OS24 dovrà risultare almeno pari alla III^a o superiore. Si evidenzia in proposito che, trattandosi di subappalto ai fini della qualificazione alla gara, la mancata dichiarazione in sede di offerta comporterà l'esclusione del concorrente, poiché lo stesso in fase di esecuzione non potrà eseguire i lavori direttamente in quanto sprovvisto delle necessarie abilitazioni e neppure affidarli a ditta qualificata venendo a mancare una delle condizioni essenziali prescritte dall'art. 119 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 per il ricorso al subappalto.
 - Ricorrere all'avvalimento dei requisiti mancanti ai fini della qualificazione alla gara ai sensi dell'art. 104 del codice.
- ✓ La stazione appaltante, una volta effettuata la proposta di aggiudicazione nei confronti del soggetto risultato miglior offerente, procederà d'ufficio all'acquisizione delle certificazioni per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando da parte del soggetto interessato. Qualora in esito a tale riscontro emergano irregolarità, qualunque esse siano non si procederà a dare corso all'aggiudicazione che, fino a tale momento, sarà da intendersi conferita sotto riserva di legge.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui sopra, in sede di gara, dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico concorrente all'interno del modello "Documento di gara unico europeo – DGUE" nella parte II sezione A dove devono indicarsi gli estremi dell'attestazione SOA posseduta con particolare riferimento alle categorie e classifiche richieste ai fini della qualificazione alla gara.

Nella parte IV sezione D del DGUE devono indicarsi gli estremi delle *certificazioni relative a sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale possedute*.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti che saranno inseriti all'interno del FVOE da parte dell'operatore economico ovvero acquisiti dalla stazione appaltante attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti certificanti, ovvero ancora mediante il riuso di documenti già presenti nel FVOE nei termini della loro validità temporale:

certificazione di cui all'art. 100 comma 4 del Codice rilasciata secondo il sistema disciplinato dall'allegato II.12 del



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Codice da società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate a quelle cui si riferiscono i lavori oggetto di appalto.

Per la dimostrazione del requisito di cui alla lett. a dell'art. 28 comma 1 dell'allegato II.12) ai sensi dell'art. 18 comma 10 del medesimo allegato:

- certificati di esecuzione lavori previsti dagli artt. 21 commi 4 e 22 dell'allegato II.12 del Codice.

Per la dimostrazione del requisito di cui alla lett. b dell'art. 28 comma 1 dell'allegato II.12) ai sensi dell'art. 18 comma 15 del medesimo allegato:

- (per le imprese individuali e le società di persone) modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi versati.

- (per le società di capitali) bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

In entrambi i casi è necessario produrre dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e nei modelli riepilogativi.

Per la dimostrazione del requisito di cui alla lett. c dell'art. 28 comma 1 dell'allegato II.12) ai sensi dell'art. 18 comma 12 del medesimo allegato:

- estratto dal libro dei beni ammortizzabili, ovvero contratti di noleggio o contratti di locazione finanziaria.

5.3.3 Mezzi di prova

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 87 comma 3 del D.lgs. 36/2023, si indicano di seguito i mezzi e la documentazione costituenti prova del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione alla gara o di offerta con le modalità di cui al DPR 445/2000. Si evidenzia in proposito che in attuazione di quanto previsto dall'art. 99 del codice la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. n.82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. La stazione appaltante raccoglie i documenti necessari acquisendo le certificazioni in possesso di pubbliche amministrazioni direttamente attraverso i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti e, ove non possibile, mediante documenti che saranno inseriti all'interno del FVOE da parte dell'operatore economico, ovvero mediante il riuso di documenti già presenti nel FVOE nei termini della loro validità temporale.

Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 99 con le medesime modalità di cui sopra, la stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.lgs. n.36/2023 e dall'art. 1 comma 2 dell'allegato II.12 del codice, i concorrenti alla gara provano il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti nel presente disciplinare mediante certificazione rilasciata da società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata secondo la normativa vigente, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate a quelle cui si riferiscono i lavori oggetto di appalto.

Come espressamente stabilito dall'art. 99 comma 3 del codice, agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al D.lgs. n.82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

5.4 Versamento contribuzione ANAC ex art. 1 comma 67 della Legge 66/2005

In ragione dell'ammontare posto a base di gara, stante quanto disposto dall'art. 222 comma 12 del Codice i concorrenti SONO TENUTI AL PAGAMENTO della contribuzione sulla partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente previsto ai sensi dall'art. 1 comma 67 del medesimo della legge 266/2005 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui all'art. 3 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

5.5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto [5.3.2](#)

Come previsto dal comma 2 dell'art. 104 in parola, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire la certificazione SOA, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nel contratto di avvalimento, in attuazione di quanto stabilito dal comma 1 e 4 del medesimo articolo 104, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso di cui al precedente paragrafo l'operatore economico allega al contratto la certificazione rilasciata dalla SOA oggetto dell'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

In attuazione del disposto dell'art. 104 comma 4, l'ausiliario deve:

- ✓ possedere i requisiti previsti dal paragrafo [5.2](#) del presente bando e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ✓ possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo [5.3](#) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ✓ impegnarsi mediante apposita dichiarazione da rendersi all'interno del modello dichiarazioni integrative, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere in formato digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Resta inteso che:

- ✓ Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, o di titoli necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria e, in tal caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di subappalto (art. 104 comma 3).
- ✓ la dichiarazione di avvalimento e/o il contratto di avvalimento, devono sussistere, pena l'esclusione dalla gara, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- ✓ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e parimenti è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. La mancata indicazione nel contratto dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria è causa di esclusione dalla gara senza possibilità di regolarizzazione, in quanto determina la nullità del contratto medesimo;
- ✓ saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto";
- ✓ L'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente che partecipa alla gara e non anche all'impresa ausiliaria, pertanto non è consentito avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo che a sua volta utilizza i requisiti di altro soggetto.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- ✓ Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del codice e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui all'art. 100 comma 3 del codice.
- ✓ l'avvalimento delle certificazioni di qualità è ammissibile a condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.
- ✓ E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- ✓ Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 104 comma 7).
- ✓ Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.
- ✓ Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice. L'operatore economico, come previsto dal comma 5 dell'art. 104, può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.
- ✓ L'appalto sarà in ogni caso eseguito dall'Impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione lavori.
- ✓ Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, in attuazione di quanto consentito dal comma 6 ultimo periodo sempre dell'art. 104, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

5.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e i GEIE

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara sprovvisti delle necessarie qualificazioni di capacità tecnica richieste al paragrafo [5.3.2](#) del presente bando, possono prendervi parte costituendosi o impegnandosi a costituirsi in caso di aggiudicazione nella forma prevista dall'art. 68 comma 1 del codice. A tal proposito ai fini della partecipazione alla gara per ciascun operatore riunito dovrà essere prodotta la domanda e le dichiarazioni di cui al modello A.1 ove dovranno essere specificate:

- ✓ Le lavorazioni con le relative categorie che saranno eseguite dall'operatore economico;
- ✓ Le eventuali parti di lavori con la relativa quota percentuale che saranno eseguite;
- ✓ La percentuale di esecuzione rispetto al totale dei lavori compresi in appalto;
- ✓ l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ✓ impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di cui all'art. 68 del Codice.

Ai fini della qualificazione, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno risultare in possesso degli specifici requisiti di cui al presente disciplinare come in appresso indicato:

- ✓ **requisiti di carattere generale** e di **idoneità professionale**, ai sensi dell'art. 68 comma 13 del Codice da parte di **ciascun componente** il raggruppamento;
- ✓ **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**, ai sensi del comma 11 dell'art. 68 del codice, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per le categorie di lavori che lo stesso si è impegnato a realizzare in attuazione del disposto del comma 2 del medesimo articolo 68.

Si evidenzia che

- ✓ trattandosi di appalto per il quale è richiesto il possesso di attestazione SOA nella categoria scorporabile OG1 con la II^a classifica, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale per tale categoria tutte le raggruppate devono possedere l'attestazione richiesta con almeno la I^a classifica.
- ✓ L'incremento premiante di cui all'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del codice, nel caso di imprese raggruppate o consorziate si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, mentre non è



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ammesso il ricorso all'incremento da parte della mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 comma 2 del medesimo allegato II.12.

- ✓ Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- ✓ Come previsto dall'art. 97 comma 2 del Codice se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, fermo restando quanto previsto dall'art. 96, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
- ✓ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 1 del Codice, Fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso dalla gara qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo e ha adempiuto ai seguenti oneri:
 - a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - 1. ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2. ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 97 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
 - b) successivamente alla presentazione dell'offerta
 - 1. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 dell'art. 97 prima dell'aggiudicazione.

Si richiamano in materia di raggruppamenti temporanei di imprese, le seguenti informazioni desunte dalla prassi e dalla giurisprudenza, secondo le quali sono **raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale** quelli in cui ciascun soggetto riunito è in possesso di una identica specializzazione e fra di essi vi è una suddivisione meramente quantitativa delle prestazioni oggetto del contratto che tiene conto dei limiti di importo delle qualificazioni possedute. Conseguentemente, poiché in tale tipologia di raggruppamenti tutti i soggetti riuniti eseguono il medesimo tipo di lavorazioni, ciascuno di essi è responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'intera prestazione oggetto di appalto. Sono altresì definite **associazioni temporanee di imprese di tipo verticale** quelle dove, stante la disomogeneità delle prestazioni contrattuali da svolgere, uno dei soggetti, qualificato come mandatario, realizza i lavori della categoria prevalente indicata nel bando mentre ciascuno dei mandanti assume in carico le opere delle categorie scorporabili. In tale ipotesi ciascun soggetto sarà responsabile per le prestazioni di rispettiva competenza. Come si desume dal disposto dell'art. 68 comma 11 del codice, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso il raggruppamento assume la connotazione di **associazione temporanea di imprese di tipo misto** cioè associazione formata da uno o più raggruppamenti orizzontali a sua volta associati in raggruppamento di tipo verticale.

Resta inteso che

- il mancato possesso dei requisiti secondo le modalità prescritte dal presente bando è **causa di esclusione** dalla procedura.
- I concorrenti riuniti o che intendono riunirsi in associazione temporanea, ai sensi del disposto dell'art. 68 comma 2 del D.lgs. 36/2023, sono tenuti ad indicare all'atto dell'offerta, le lavorazioni con le relative categorie ovvero le parti di lavori con la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici componenti il raggruppamento.
- Sono altresì indicate in sede di offerta, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio che possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato (nel senso che i requisiti di qualificazione possono essere



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- posseduti in eccesso ma non in difetto rispetto alla quota dichiarata e in ogni caso devono risultare rispettati i minimi stabiliti rispettivamente per la mandataria e per le mandanti).
- Come prescritto sempre dall'art. 30 comma 2 ultimo periodo dell'allegato II.12 del codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
 - La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (cfr. sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 6 del 27/03/2019).
 - Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
 - Nel caso di soggetti non ancora costituiti in associazione temporanea (art. 68 comma 1 D.lgs. 36/2023) al momento della partecipazione alla gara, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti coloro che partecipano al raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi, si costituiranno in ATI e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
 - Ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 68, il mandato collettivo con rappresentanza da conferirsi con atto unico al mandatario del raggruppamento, deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
 - Come previsto dal comma 8 dell'art. 68, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 - Ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 68, sono vietate le associazioni in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara, con le sole eccezioni del verificarsi dei casi di cui agli artt. 97 e 68 comma 17 del codice.
 - Ai sensi di quanto disposto al comma 17 dell'art. 68 più volte citato, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

5.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili

I consorzi, di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro), lettera c) (consorzi tra imprese artigiane) e lettera d) (consorzi stabili), indicano in sede di offerta all'interno della domanda di partecipazione di cui al modello A.1 la specifica tipologia di consorzio a cui appartengono e per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera b) o lettera c), anch'esso è tenuto a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I soli consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), possono eseguire le prestazioni con la propria struttura d'impresa (art. 67 comma 4 D.lgs. 36/2023).

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice:

- ✓ i requisiti di ordine generale sono posseduti **dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.**
- ✓ I requisiti di idoneità professionale ex comma 3 dell'art. 100 del codice sono posseduti **dalle consorziate esecutrici.**
- ✓ I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12 del



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

codice, fermo restando che:

- ai sensi del disposto dell'art. 67 comma 5 del codice i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c), **utilizzano requisiti propri** e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (art. 67 comma 5 del codice).
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 comma 1 i consorzi stabili di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d):
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, **utilizza requisiti posseduti in proprio computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate**;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, **utilizza requisiti posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici** in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del codice.

Resta inteso che

- Stante la previsione contenuta al comma 18 dell'art. 68 del codice, è ammesso il recesso di una o più imprese consorziate ai sensi del comma 17 del medesimo articolo 68, anche qualora il consorzio si riduca ad un unico soggetto, e sempre che il consorzio abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
- Ai sensi del comma 15 sempre dell'art. 68, sono vietate le associazioni in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, qualsiasi modificazione dei consorzi rispetto a quella risultante in sede di partecipazione alla gara, con le sole eccezioni del verificarsi dei casi di cui agli artt. 97 e 68 comma 17 del codice.
- Stante la previsione contenuta all'art. 97 comma 3 del codice è consentito ai consorzi fra imprese artigiane ed ai consorzi stabili, per le ragioni indicate al medesimo articolo 97 commi 1 e 2 o al comma 17 dell'art. 68, la sostituzione della consorziata esecuttrice indicata in sede di gara ovvero la sostituzione delle consorziate aventi i requisiti di cui il consorzio si avvale, a condizione che gli operatori subentranti a titolo di consorziate designate non abbiano in alcun modo partecipato alla gara ovvero non siano integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) e sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.8 Indicazioni per le aggregazioni di imprese di rete

Come prescritto dall'art. 68 comma 20 del D.lgs. 36/2023, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65 comma 2 lett. g) del medesimo decreto, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile e, nel caso in cui queste abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

In particolare alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le seguenti regole:

- a) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)*, in tal caso, atteso il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda e l'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. Può, infatti, ritenersi che, analogamente a quanto previsto dall'art. 67 comma 4 ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi di cui all'art. 65 comma 1 lett. b), c) e d), l'organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione dell'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti oltre che da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici anche dalla rete medesima. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale trovano applicazione le regole sulla ripartizione tra mandataria e mandanti come stabilite per i raggruppamenti temporanei al precedente paragrafo 5.7 nonché quelle che impongono una corrispondenza sostanziale tra qualificazione posseduta e quote di esecuzione della prestazione. Conseguentemente, al fine di permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione nella misura richiesta, devono essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le categorie di lavori o le quote percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- b) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)*, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che potrà indicare per la partecipazione alla gara anche solo alcune tra le imprese retiste ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste. L'organo comune assumerà il ruolo della mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda e dell'offerta. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti oltre che da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici anche dalla rete medesima. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale valgono le medesime regole esposte al precedente punto a) per le reti con organo comune avente potere di rappresentanza e soggettività giuridica.
- c) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione*, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Anche per le reti di imprese vige il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.9 Divieti di partecipazione

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (art. 68 comma 14 del codice);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale (art. 68 comma 14 del codice);
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale (art. 68 comma 14 del codice). Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma (art. 67 comma 4 del codice) se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del medesimo codice.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.10 Cauzioni e garanzie richieste

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara, in attuazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/2023, devono costituire sotto forma di cauzione o di fidejussione una garanzia detta **“garanzia**



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

provvisoria” di cui all’articolo 106 del medesimo decreto, pari al 1% (uno per cento) del valore complessivo dell’appalto, avente le caratteristiche tutte individuate nel disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto per fatti riconducibile all'affidatario o conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159/2011; la garanzia verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, verrà svincolata all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione (ex art. 90 comma 1 lett. c) del Codice) e comunque la garanzia perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve quindi presentare la **garanzia definitiva** di cui all’art. 117 del codice da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice (5% dell'ammontare netto contrattuale), avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. *Ai sensi di quanto disposto dal comma 4-bis del medesimo articolo 53 alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del codice.* Alla garanzia provvisoria ed a quella definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Al Contratto oggetto di appalto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 comma 1 del D.lgs. n.36/2023 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’art. 117 comma 4 del codice, l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi. E' facoltà dell'amministrazione, per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, opporsi alla sostituzione della garanzia.

Ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, la **polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione** e la **polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori** aventi le caratteristiche previste dall’art. 2.12 (coperture assicurative) del capitolato speciale d'appalto.

5.11 Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, può essere integrata di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il documento di gara unico europeo ma non quella che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, del DGUE e del modello dichiarazioni integrative, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle richieste (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.);
- ✓ Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- ✓ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- ✓ È altresì sanabile la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione però che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- ✓ La mancata indicazione nel contratto di avalimento dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria è causa di esclusione dalla gara senza possibilità di regolarizzazione, in quanto determina la nullità del contratto medesimo;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
- ✓ Il mancato pagamento del contributo in favore di ANAC, può essere sanato ai sensi dell'articolo 101 del Codice, a condizione che detto pagamento venga effettuato prima dell'inizio della fase di valutazione delle offerte, e non oltre questo momento, a pena di inammissibilità dell'offerta. (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 6 del 09/06/2025);
- ✓ non è sanabile – ed è quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione da parte di un concorrente dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, discendendo la sussistenza di tale obbligo dichiarativo da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso l'obbligo legale di puntuale indicazione (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3/2019);
- ✓ la mancata dichiarazione in sede di offerta di subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione alla gara, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione nel DGUE di ricorso all'avvalimento non può essere oggetto di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, in quanto quest'ultimo non è utilizzabile per sopperire alla mancata manifestazione di una determinata volontà da parte dell'operatore economico (cfr. C. di S. sez. V sentenza n. 2836 del 04/05/2020);
- ✓ non è integrabile e neppure modificabile con il soccorso istruttorio, la specificazione, da parte delle imprese che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, delle categorie di lavori e, in caso di medesima categoria, delle quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art. 68 comma 4 del d.lgs. n.36/2023, in quanto costituente dichiarazione d'impegno vincolante nei confronti dell'amministrazione, da formalizzarsi sin dal momento della formulazione dell'offerta, costituendone elemento essenziale, (cfr. C. S., Ad. Plen. 27 marzo 2019, n. 6);
- ✓ sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- ✓ non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 4.9 del presente bando

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Resta inteso che

- ✓ l'esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell'ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l'esclusione (vedi Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9/2014).
- ✓ in caso di soccorso istruttorio integrativo, la dove ammesso, è onere dell'operatore economico dimostrare l'avvenuta costituzione dei documenti in data non successiva al termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 c. 3 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico, ivi inclusa la scansione digitale dell'originale cartaceo, sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale di cui all'art. 41 comma 4 del DPCM 22/02/2013 e DPCM 13/11/2014 (es.: marcatura temporale, marcatura postale elettronica).

6 PROCEDURA

6.1 Tipo di procedura

L'Appalto di cui al presente bando, ai sensi di quanto consentito dall'art. 50 comma 1 lett. d) del codice, è espletato mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023 svolta, in attuazione dell'art. 25 comma 2 del D.lgs. 36/2023, interamente in modalità telematica tramite l'utilizzo del “**Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START)**” iscritta nel registro delle piattaforme certificate di cui dall'articolo 26, comma 3 del Codice.

6.2 Termine per il ricevimento delle offerte

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 71 comma 2 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto dei principi generali per la fissazione dei termini di cui all'art. 92 del medesimo Decreto, le offerte per la partecipazione dovranno essere inserite nell'apposito spazio riservato alla procedura di cui in oggetto all'interno del sistema telematico degli acquisti della Regione Toscana (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it>, entro e non oltre il termine perentorio fissato nelle **ore 12,00** del giorno di **LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2025**.

6.3 Criterio di aggiudicazione

L'appalto, ai sensi del disposto dell'art. 50 comma 4 del Codice, **verrà aggiudicato con il criterio del “minor prezzo”**, determinato mediante ribasso percentuale sull'ammontare complessivo dei lavori **comprensivo dei costi per la manodopera e al netto degli oneri relativi alle misure straordinarie della sicurezza riferite allo specifico cantiere sottratte dal confronto competitivo**. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del medesimo Codice è prevista l'applicazione del meccanismo **dell'esclusione automatica delle offerte anomale** che saranno individuate con applicazione del metodo A descritto nell'allegato II.2 del codice. In sede di gara il sistema telematico in automatico effettuerà il calcolo per la determinazione della soglia. **L'aggiudicazione sarà effettuata tenendo conto dell'importo determinato in applicazione del criterio sopra riportato, comprendente gli oneri aziendali della sicurezza ed i costi della manodopera nell'entità che sarà indicata separatamente dall'operatore economico in sede di offerta.** A norma del richiamato art. 54 comma 1 del Codice, non si darà corso all'esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **cinque**. In tal caso l'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso tra tutti quelli in gara.

Nel caso di ex aequo (offerte vincitrici di eguale ribasso) i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la RUP procede ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria mediante sorteggio. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.4.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Inversione procedimentale: la stazione appaltante, ai sensi di quanto consentito dall'art. 107 comma 3 secondo periodo del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso in cui le offerte pervenute siano pari o superiori a due.

Con l'inversione procedimentale le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti.

Resta inteso che

- ✓ L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal presente bando, unicamente nei confronti di colui che risulta primo in graduatoria a seguito dell'apertura delle offerte economiche e dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, in modo che l'appalto non venga aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso.
- ✓ Qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione del concorrente primo in graduatoria, la stazione appaltante procede allo scorrimento della stessa e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato e così fino alla aggiudicazione dell'appalto, mantenendo ferma la graduatoria e quindi la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 108 comma 12 del codice.
- ✓ In attuazione di quanto stabilito dall'art. 108 comma 12 del codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

6.4 Metodo di valutazione dell'anomalia delle offerte

Per la procedura di cui al presente bando l'Amministrazione ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del codice, darà corso all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Si evidenzia che nel caso in cui l'esclusione automatica non possa essere praticata per numero di offerte ammesse inferiore a cinque e comunque qualora l'Amministrazione intenda dare attuazione al disposto dell'art. 110 comma 1 del Codice, la verifica di congruità avverrà nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sempre del richiamato art. 110. In base alla richiamata norma la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

6.5 Svolgimento delle operazioni di gara

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 62 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, la procedura di gara è espletata per il tramite della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Bibbiena – Subbiano e si svolgerà sotto la diretta responsabilità della Dr.ssa Michela Cungi.

Tenuto conto che:

- ✓ come rilevato dalla consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370 del 13 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725 del 02.02.2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050), nella gara telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica;
- ✓ a sostegno di tale posizione è stato rilevato che l'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica;



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- ✓ la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni. In altri termini, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato;

non si provvederà allo svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite la piattaforma, entro i successivi 2 giorni.

La prima seduta di gara si terrà presso l'ufficio gare e contratti del Comune di Bibbiena in Bibbiena Via Berni n. 25 il giorno **martedì 16 settembre 2025 alle ore 09:30**.

Nel giorno, nell'ora e nel luogo come sopra stabiliti la responsabile della fase di gara accede alle buste chiuse elettronicamente contenenti l'offerta economica e ne dispone l'apertura; quindi effettuata la disamina di quanto prodotto da ciascuna delle concorrenti partecipanti e verificatane la completezza e la rispondenza rispetto alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara ne decreta l'ammissione. Successivamente nel caso di offerte pervenute in numero pari o superiore a cinque, da avvio alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia in applicazione del metodo A di cui all'allegato II.2 del codice. La piattaforma telematica sulla base delle istruzioni fornite in merito alle modalità di selezione delle offerte, stilerà la graduatoria di merito ed individuerà il concorrente che ha prodotto la migliore offerta non anomala.

Quindi nella medesima seduta, o in altra successiva della cui data e ora sarà data comunicazione agli interessati per il tramite della piattaforma, la responsabile della fase di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta:

- ✓ al controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- ✓ alla verifica della conformità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara;
- ✓ al riscontro dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice secondo quanto prescritto al paragrafo [5.2](#) del presente bando;
- ✓ al riscontro della sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti quale condizione di partecipazione al paragrafo [5.3](#) del presente bando;
- ✓ ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo [6.12](#).

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa esclusivamente il concorrente risultato primo classificato Solo in caso di esclusione del concorrente primo in graduatoria, si procederà alla verifica dei requisiti del concorrente secondo classificato, e così fino alla aggiudicazione dell'appalto.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

6.6 Informazioni complementari

- ✓ Il contratto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto della sua stipula, o che nel corso della sua esecuzione dovessero entrare in vigore. L'affidamento, oltre che dalle norme del presente bando, del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale, è regolato:
 - dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;
 - dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
 - dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7/8/2008;
 - dal D.lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
 - E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente bando, che l'Operatore economico, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
- ✓ Ai sensi dell'art. 82 del codice costituiscono documenti di gara: il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito; il disciplinare di gara; il capitolato speciale; le condizioni contrattuali proposte.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui sopra prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara (art. 82 comma 2). In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. In caso di discordanza tra le disposizioni dettate dal bando e quelle del capitolato, saranno prevalenti quelle dettate dal bando di gara. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile;

- ✓ Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. In tal caso come consentito dal comma 2 del richiamato articolo 124 il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

6.7 Conclusione dell'aggiudicazione e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ✓ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 4.9;
- ✓ l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 4.9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 99 del codice sull'assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 nonché sul possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente bando ex art. 100 ed è immediatamente efficace.

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 3-bis sempre dell'art. 99 del codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il contratto oggetto di appalto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1 del codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82, nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale, a quanto appresso autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 3 lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa: le spese contrattuali; le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed all'eventuale registrazione del contratto. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori oggetto del contratto di appalto. Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale dell'I.V.A., sconta la tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131 (€ 200,00) e l'imposta di bollo (€ 250,00) ai sensi della tabella A dell'allegato I.4 del codice. Le spese per i diritti di rogito ammonteranno indicativamente a (€ 3.566,00). Trattandosi nella fattispecie di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 commi 1 e 2 del codice la stipulazione è effettuata entro trenta (30) giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 del medesimo codice. Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese necessarie per il perfezionamento del contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo ecc.)

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui al precedente paragrafo 5.11 del presente bando da calcolare sull'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 53 comma 4 del codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

6.8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

6.9 Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ed, eventualmente, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

https://servizi.comune.castiglionfiorentino.ar.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=triennale&id=57680&codEstr=P_OP&CSRF=d5d5d6e2d886ce49d87249894252053c.

6.10 Tutela della privacy

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi e per gli effetti delle citate norme, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- 1- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nelle altre schede allegate al presente bando/disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, per l'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- 2- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia supporto cartaceo e analogico, che mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

Categorie di soggetti destinatari diversi dall'interessato

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995, e alle autorità giudiziarie qualora lo richiedano.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 12 del Reg. UE 679/2016 fino all'art. 23 compreso. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del reg. UE 679/2016.

Titolari, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Comune di Bibbiena - Via Berni, 25 - 52011 - Bibbiena - Arezzo - Tel. 0575 530601 - PEC: bibbiena@postacert.toscana.it

Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Michela Cungi - ufficiogare@comunedibibbiena.ar.it

Responsabile della Protezione dei Dati è la Quality Management S.r.l., Via Crispi n. 8 – 52100 Arezzo (AR) – dpo@qmsrl.it

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Addetti designati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Castiglion Fiorentino assegnati alle strutture interessate dal presente appalto ed il RUP Arch. Francesca Bucci dipendente del Comune di Castiglion Fiorentino.

6.11 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e seguenti della L.



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

241/1990). In attuazione di quanto disposto dal comma 1 del richiamato articolo 35 la stazione appaltante assicura in modalità digitale l'accesso agli atti della procedura di affidamento di cui al presente bando, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma START ove la procedura si svolge, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 e seguenti della L. 241/1990 e degli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. n.33/2013.

Ai sensi del disposto dell'art. 35 comma 2 del codice, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

- ✓ in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ✓ in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione degli offerenti, fino all'aggiudicazione;
- ✓ in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- ✓ in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

In esecuzione dell'art. 35 comma 4 del codice, salvo che non sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

possono essere esclusi in relazione:

- ✓ alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;

sono esclusi in relazione:

- ✓ ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto di appalto;
- ✓ alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- ✓ alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

6.12 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, avente sede in Firenze Via Ricasoli n. 40 ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.lgs. 104/2010.

Ai sensi del disposto del comma 2 del richiamato art. 120, avverso gli atti che saranno emessi nell'ambito della procedura di cui al presente bando, è ammesso ricorso da parte dei partecipanti alla gara da proporsi sempre al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Il ricorso, principale e i motivi aggiunti, devono essere proposti nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e comunque in generale al momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

Avverso il presente bando di gara, sempre ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.lgs. 104/2010, è proponibile ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, da proporsi entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 85 del codice.

Qualora in corso di esecuzione del contratto, emergano controversie in ordine all'esatta esecuzione delle prestazioni, queste saranno oggetto di tentativo di risoluzione mediante la procedura di accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Ove non si proceda all'accordo, si applicheranno gli artt. 212 e seguenti del Codice per la definizione delle controversie.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

(Dr.ssa Michela Cungi)

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82

*Procedura aperta in modalità telematica per appalto lavori di realizzazione
di un centro sportivo polifunzionale in località Montecchio Vesponi nel Comune di Castiglion Fiorentino.*

Bando di gara